

**REGOLAMENTO (UE) 2016/95 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 20 gennaio 2016****relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d'essere.
- (2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.
- (3) L'azione comune 96/610/GAI del Consiglio <sup>(2)</sup> ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>, che incarica Europol di sostenere e rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e della decisione 2008/615/GAI del Consiglio <sup>(4)</sup>, che ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.
- (4) L'azione comune 96/699/GAI del Consiglio <sup>(5)</sup> ha designato l'Unità droga Europol come l'autorità cui gli Stati membri dovevano trasmettere le informazioni risultanti dall'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI.
- (5) L'azione comune 96/747/GAI del Consiglio <sup>(6)</sup> era volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri istituendo un repertorio dei settori delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI, che affida a Europol il compito di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire consulenza per le indagini.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.

<sup>(2)</sup> Azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Azione comune 96/699/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5).

<sup>(6)</sup> Azione comune 96/747/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2).

